



TRIBUNALE DI TREVISO

Il giudice, nel procedimento iscritto al n 2158/2020 RG

promosso da

[REDACTED] e [REDACTED] quali genitori di [REDACTED]
[REDACTED]

con l'avv.to Claudia Porcu

nei confronti di

[REDACTED]

PIOZZOLATO

con gli Avv.ti Maria Palomba e Loretta Cassano

con la chiamata in garanzia di

[REDACTED]

con l'Avv.to Giampaolo Miotto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-ART. 702 TER C.P.C.-

I signori [REDACTED] e [REDACTED], quali genitori del
minore [REDACTED], chiedono la condanna della
[REDACTED] al risarcimento dei danni patiti



a causa della condotta discriminatoria da questa tenuta nei confronti di [REDACTED], nella gestione della Scuola dell'infanzia [REDACTED] - istituto paritario parrocchiale - da questi frequentata negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

La più rilevante condotta discriminatoria denunciata dai ricorrenti è consistita nell'ammettere [REDACTED] a fruire del servizio scolastico con orario ridotto rispetto agli altri alunni, a causa delle grave disabilità dalla quale il bambino è affetto; oltre a ciò, i ricorrenti lamentano che la scuola non avrebbe autorizzato l'intervento riabilitativo ABA durante l'orario scolastico e avrebbe inoltre messo in cattiva luce il bambino di fronte alle famiglie degli altri alunni.

La [REDACTED] conferma che il bambino è stato ammesso a frequentare la scuola con orario scolastico ridotto - durante il quale il bambino era assistito da insegnante di sostegno - a causa della sua grave disabilità tale per cui il bambino, se non supportato, tiene un comportamento che può essere pericoloso per sé e per gli altri.

Sostiene che tale l'orario è stato predisposto tramite il Piano Scolastico Personalizzato, che per l'anno 2018/2019 è stato concordato con i genitori



dell'alunno; per l'anno scolastico successivo, la scuola ha proposto ancora un orario ridotto e poi, su insistenza dei genitori, ha proposto di coprire le ulteriori ore con altro insegnante di sostegno che però i genitori hanno rifiutato; contesta di avere tenuto gli altri comportamenti discriminatori lamentati in ricorso.

L'assicurazione chiamata in causa dalla [REDACTED] si è associata alle difese di questa; ha inoltre eccepito l'inoperatività della polizza, che copre solo i danni per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose.

Dagli atti e documenti di causa risulta in sintesi accertato:

- che il bambino [REDACTED] è affetto da grave disabilità;
- che il suo inserimento scolastico necessita pertanto del Piano Educativo Personalizzato che garantisca il fondamentale supporto specializzato;
- che per l'anno 2018/2019 il Piano Educativo Personalizzato, contenente la previsione di 20 ore di supporto tramite insegnante di sostegno -e 10 ore di supporto tramite un addetto all'assistenza - è stato concordato con la famiglia dell'alunno (v esito della



perizia grafologica, che ha accertato la paternità della sottoscrizione apposta da [REDACTED];

- che, comunque, sia nell'anno scolastico 2018/2019 , sia nell'anno scolastico 2019/2020 (in questo secondo anno, nonostante l'espressa richiesta della famiglia di poter fruire del servizio scolastico per l'intero orario previsto per gli altri alunni), [REDACTED] non ha potuto frequentare la scuola con lo stesso orario consentito agli altri bambini, bensì con orario ridotto.

Se il Piano Educativo Personalizzato indica quali siano le ore di sostegno reputate necessarie per l'alunno, ciò non significa che la scuola non sia tenuta a garantire la frequentazione scolastica per l'intero orario scolastico.

Può essere che per l'alunno disabile sia sufficiente il supporto dell'insegnante di sostegno per un certo numero di ore inferiore al monte ore totale; oppure l'alunno non può partecipare all'attività scolastica se non costantemente supportato dall'insegnante di sostegno.

A prescindere dalla necessità, attestata dal piano personalizzato, di un affiancamento totale o parziale da parte dell'insegnante di sostegno, in ogni caso



sempre dovrà essergli garantita la medesima frequenza che è garantita agli altri alunni.

Se, come sostiene la convenuta nel caso di specie, l'alunno non può rimanere a scuola senza il supporto dell'insegnante di sostegno, allora la scuola è tenuta a supportarlo per l'intero orario scolastico, cosa che la [REDACTED] non ha fatto; comportamento che non è giustificato se si considera oltretutto che, come riferito in comparsa di costituzione, la [REDACTED] avrebbe goduto dello stanziamento di denaro deliberato dal Comune che per mero "errore burocratico" non era ancora pervenuto alla scuola.

A prescindere, quindi, dalle altre lagnanze avanzate in ricorso (per le quali non è ravvisabile, stando agli atti, un intento discriminatorio) alla [REDACTED] va senz'altro addebitato un illecito comportamento discriminatorio nei confronti dell'alunno disabile per non averlo ammesso a fruire del servizio scolastico al pari degli altri bambini - pur avendone i mezzi: v. pagina 14 della comparsa conclusionale di parte convenuta.

Il conseguente danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito (artt 34 e 38 Cost.) e risarcibile ai sensi



dell'art. 28 d.lgs 150/2011, non può essere liquidato che in via equitativa.

Tenuto conto della indubbia sofferenza patita dal bambino, al quale non è stato consentito frequentare la scuola fino al medesimo orario di uscita degli altri alunni, tra i quali il fratello, si reputa congruo e sufficiente liquidare il danno in euro 10.000,00 all'attualità.

Oltre a ciò, va accolta la domanda volta ad ottenere la cessazione della condotta discriminatoria, per quanto ancora attuale.

La domanda di garanzia avanzata dalla [REDACTED] nei confronti dell'assicurazione non può invece trovare accoglimento, perché la garanzia copre i danni per morte, lesioni personali o danneggiamento a cose (v art 14 delle CGA).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 147/2022 e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.

Il costo della CTU va invece posto a carico dei ricorrenti, considerato che il disconoscimento della sottoscrizione da parte della ricorrente [REDACTED] si è rivelato infondato.



P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso,

visto l'art. 702 ter c.p.c.

1. accerta la condotta discriminatoria tenuta dalla

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED], per non avergli consentito di fruire di
istruzione scolastica con orario pari a quello fruito
degli altri alunni;

2. condanna la [REDACTED] al pagamento di
euro 10.000.00 in favore di [REDACTED] - e per
lui in favore dei genitori esercenti la potestà
genitoriale - a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale subito da [REDACTED] a causa della
condotta discriminatoria sub 1;

3. ordina alla [REDACTED] di non reiterare
la condotta sub 1;

4. respinge la domanda proposta nei confronti di
[REDACTED];

5. condanna la [REDACTED] alla rifusione
delle spese di lite in favore dei ricorrenti; spese che
si liquidano in euro 6.000,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP
come per legge;

6. condanna la [REDACTED] alla rifusione
delle spese di lite in favore di [REDACTED]



[REDACTED]; spese che si liquidano in euro 4.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;

7. pone la spesa di CTU a carico dei ricorrenti;

8. condanna i ricorrenti alla rifusione della spesa di CTP in favore della [REDACTED], spesa pari ad euro 795,60; e alla rifusione della spesa di CTP in favore di [REDACTED], spesa pari ad euro 2.084,00.

Treviso, 20/2/2023

il giudice

Susanna Menegazzi

